

Allegato C) al n. 6.700 di Raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

(Costituzione e denominazione)

1.1 E' costituita la Società Cooperativa denominata **"IN-SERVICE Società cooperativa"**.

1.2 La società ha sede nel Comune di Campegine - RE-.

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Il domicilio del socio per i rapporti con la società s'intende eletto ad ogni effetto di legge all'indirizzo risultante dal libro soci.

ART. 2

(Durata)

2.1 La cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2030 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3

(Scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata dal principio della mutualità senza fini di speculazione privata e lo scopo che i soci-cooperatori-lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di cercare di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'impresa in favore della quale prestano la propria attività di lavoro, l'eliminazione dell'intermediazione datoriale privata, continuità di occupazione lavorativa e migliori condizioni lavorative, economiche, sociali e professionali.

3.2 Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci-cooperatori-lavoratori, al momento ed in conseguenza dell'adesione - oppure successivamente ed in conseguenza dell'adesione - alla compagine sociale, instaurano con la cooperativa e per lo svolgimento e la regolamentazione della prestazione mutualistico-lavorativa nell'ambito dell'occasione di lavoro assegnata, un ulteriore rapporto di lavoro, discendente/dipendente dal rapporto associativo ed in

ogni caso subordinato a detto istituto-status, ex art. 1 legge 142/01 e successive modifiche ed integrazioni, in forma, solo tecnico-funzione, subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legislazione di volta in volta vigente, o in forma, solo tecnico-funzionale, autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma tecnico-funzionale in conformità alle disposizioni normative richiamate e/o comunque in vigore.

3.3 Oltre a quanto previsto dal presente Statuto Sociale sul punto e/o a quant'altro previsto da eventuali altri regolamenti ex art. 2521 Codice Civile, le modalità di svolgimento delle prestazioni mutualistico-lavorative dei soci-cooperatori-lavoratori nell'ambito delle occasioni di lavoro assegnate sono regolamentate e disciplinate da un apposito e specifico regolamento approvato, dall'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01.

3.4 La tutela dei soci-cooperatori-lavoratori che prestano la loro attività mutualistico-lavorativa in favore della Cooperativa, quindi che lavorano in forza del vincolo sociale, viene esercitata dalla Cooperativa e dagli enti esponenziali di volta in volta ritenuti capaci di realizzare la tutela dell'istituto e/o status socio-lavorativo a cui la cooperativa abbia eventualmente volontariamente aderito se ritenuto conveniente per la Cooperativa stessa, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto Sociale e dei regolamenti interni.

3.5 La Cooperativa, oltre allo scopo sopra descritto ed anche per il raggiungimento dello stesso, si propone altresì:

a) in generale, di contribuire alla propagazione della cultura della cooperazione di lavoro a scopo mutualistico e quindi al rafforzamento del movimento cooperativo/mutualistico-lavorativo nazionale e/o internazionale che sia effettivamente in grado di operare in favore dell'istituto/status socio-lavorativo;

b) in particolare, e tutte le volte in cui ciò sia conforme, all'istituto ed allo status socio-lavorativo disegnato dal vigente ordinamento giuridico-economico, quindi utile e conveniente al e per il raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa, di partecipare ad enti esponenziali che ne rappresentino effettivamente gli interessi.

3.6 La Cooperativa, ferma la prevalenza della mutualità che la caratterizza e contraddistingue ab origine, potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

ART.4
(OGGETTO SOCIALE)

4.1 Per il perseguimento dello scopo sociale di cui al precedente articolo 3 e con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, la Cooperativa ha per oggetto l'esercizio, in forma di impresa, delle seguenti attività:

a) servizi di portierato e altre mansioni e/o utilità inerenti la gestione di stabili e/o beni in senso lato e della più diversa natura e funzione, comprese aziende, imprese e/o enti di qualsiasi genere e/o specie, pubblici e/o privati, inclusa, a titolo meramente esemplificativo e senza l'esclusione di altro: la salvaguardia, la regolamentazione dell'accesso, la piccola manutenzione, le pulizie, la comunicazione interna ed esterna, il verde e quanto altro necessario al funzionamento/esercizio dei predetti stabili e/o beni in genere, quindi tutto ciò che attiene al regolare e ordinato svolgimento/esercizio delle attività che in detti luoghi e/o in detti beni normalmente ed in funzione delle destinazioni degli stessi vi si compiono e vi si svolgono.

b) servizi di guardianaggio, custode/ia, vigilanza non armata, controllo ad accessi e a posteggi-parcheggi, a stabili e/o altri beni (anche produttivi, come aziende, imprese, enti, ecc.) in genere, siano essi pubblici e/o privati, quindi servizi aventi ad oggetto tutte quelle attività di cosiddetta "sicurezza-passiva" e/o "sorveglianza-attenzione-in-genere" e/o comunque di "safety/compliance-in-senso-lato", per i quali non sia prescritto ed imposto ex lege l'utilizzo della tipica - in quanto tipizzata dall'ordinamento giuridico vigente - figura della "Guardia Particolare Giurata" e/o dell'"Istituto di Vigilanza" e pertanto servizi per tutto ciò che risulta utile al regolare svolgimento di ogni e qualsiasi attività in ogni e qualsiasi contesto e/o luogo;

c) servizi di ricezione ed assistenza a clienti e/o comunque utenti e/o utilizzatori di beni e/o fruitori/destinatari di servizi in genere e della più

diversa natura - funzione e/o utilizzo, sia in ambito privato che pubblico;

d) servizi di reception e comunicazione interna e/o esterna, anche in lingua diversa da quella Italiana, presso stabili, altri edifici e/o beni in genere (comprese aziende, imprese e/o enti ecc.), siano essi pubblici e/o privati, siano essi quindi statici e/o dinamici e/o erogatori/produttori di beni e/o servizi, quindi anche, a titolo meramente esemplificativo e senza l'esclusione di altro, come fiere, mercati, spazi espositivi ed assimilati (come musei, teatri, ecc.), quindi presso beni in senso lato e per le più diverse funzioni, utilizzi e finalità;

e) servizi di portineria, biglietteria, sorveglianza non armata (come definita sub b) e assistenza/accompagnamento al e del pubblico presso: fiere, mercati e spazi espositivi pubblici e privati e/o presso altri beni e/o attività in genere (comprese aziende, imprese e/o enti ecc.), anche in lingua diversa da quella italiana;

f) servizi per la gestione e l'esercizio di musei, teatri, biblioteche, mostre ed archivi di enti e/o istituti di qualsiasi genere e per qualsiasi funzione, siano essi pubblici e/o privati, anche allo scopo di provvedere alla guardiania ed alla custodia non armata dei predetti (dove quindi non è prescritto l'obbligo della "Guardia Particolare Giurata" come specificato sub. b) e a quant'altro necessario alla di loro funzione/scopo e funzionamento/operatività/esercizio;

g) servizi per la gestione e la fruizione di centri sociali/ricreativi, ludoteche, animazione in quartieri e servizi di controllo/sorveglianza (sempre secondo quanto specificato sub b) bambini (baby-sitting);

h) servizi per l'organizzazione, la gestione e la fruizione di soggiorni, campeggi, alberghi, case alloggio e/o riposo, social housing e servizi assimilati, comprendendovi, a titolo esemplificativo e senza l'esclusione di altro, ogni e qualsiasi bene, utilità e servizio necessario al funzionamento, operatività, utilizzo, fruizione e scopo delle infra elencate attività;

i) servizi per l'organizzazione, la gestione e la fruizione di congressi, corsi, conferenze e seminari, comprendendovi, a titolo esemplificativo e senza l'esclusione di altro, ogni e qualsiasi bene, utilità

e servizio necessario al funzionamento, operatività, utilizzo, fruizione e scopo delle infra elencate attività.

l) servizi di promozione commerciale (promotion/marketing in genere) e di consulenza sull'esposizione, accessibilità, vendibilità dei prodotti (merchandising in senso lato) in centri commerciali o altri punti vendita di ogni e qualsiasi genere e/o specie;

m) servizi per interventi di manutenzione ordinaria (compresa pulizia e sanificazione), piccole riparazioni e prevenzione incendi a mobili, immobili e beni di qualsiasi genere e specie, comprese aziende e/o imprese e/o enti in senso lato;

n) servizi di fattorinaggio, smistamento posta interna, accompagnamento con automezzo di persone/cose e consegna documenti, disbrigo e gestione di pratiche amministrative e/o tenuta registri ed attività assimilate della più diversa funzione, genere e specie, espletamento di pratiche amministrative in genere per conto terzi e servizi per aziende e/o imprese e/o enti in genere;

o) servizi di gestione e/o movimentazione e/o allocazione e ri-collocazione e/o mantenimento livello scorte, beni di consumo, beni/oggetti in genere e di loro contenitori e/o strumenti-mezzi per stivarli/veicolarli/movimentarli di qualsiasi genere e/o specie, comprendendo in tali servizi, a titolo esemplificativo e senza l'esclusione di altro: riempimento armadi, o altro di assimilabile, contenenti lenzuola/coperte/traversi in genere e/o altre scorte di consumo e/o uso di qualsiasi genere e/o specie; trasporto/trasferimento materiale da sottoporre ad accertamenti diagnostici e/o ad esami di laboratorio in genere; ritiro e/o consegna contenitori farmaci e/o assimilati e trasporto/trasferimento carrelli/contenitori generi vittuari (vettovaglie / generi di conforto) e/o assimilati.

p) servizi volti a rassettare/ordinare/riordinare ogni e qualsiasi contesto e/o luogo - comprese attività di pulizia, riordino e rifacimento stanze/letti - servizi volti ad essere al servizio di persone e/o clienti e/o utenti presso stanze e/o sale di alberghi/hotel/locande e/o luoghi a questi assimilabili come case di accoglienza/ristoro/cura (anche nosocomiale)/riposo,

comprendendo quindi nei servizi di che trattasi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: attività di maggiordomo-assistente-badante-coadiutore alla persona in genere; attività di cosiddetto servizio ai piani e/o a sale e/o a stanze.

q) servizi di inserimento dati su pc e/o supporti informatici in genere, servizi di archiviazione, battitura/scrittura testi, stesura verbali e documenti in genere, servizio mailing, riproduzione documenti e invio/consegna documenti/corrispondeza/fax/mail/pec e quant'altro assimilabile e/o comunque connesso a quanto precede;

r) servizi di telemarketing e gestione di centri di assistenza alla clientela con l'istituzione di numeri verdi (e/o assimilati) e servizi di gestione di "call - center" e "contact center";

s) Servizi di progettazione, organizzazione e gestione in ogni aspetto, contenuto e dinamica, sia quindi sotto il profilo oggettivo, che sotto il profilo soggettivo (a titolo esemplificativo e senza l'esclusione di altro: dalla ricerca-progettazione-realizzazione di proposte/scopi/missioni - ai modelli di organizzazione materiale e/o immateriale in senso ampio - fino alla formazione, organizzazione e gestione del personale preposto), secondo modelli tradizionali e/o secondo le migliori e più avanzate tecniche/tecnologie, di: biblioteche, musei, centri/enti culturali e/o di documentazione in senso lato, uffici informazione e/o orientamento e/o accoglienza, siano essi pubblici, privati e/o di altra natura.

t) Servizi di progettazione, organizzazione, gestione e controllo di:

- attività di facility management, intendendosi per tale i servizi ausiliari integrati resi in favore di una organizzazione privata o pubblica;

- attività di global service, intendendosi per tale la fornitura di un servizio completo gestito in modo imprenditoriale e con responsabilità totale del risultato contrattuale.

u) Servizi cimiteriali e/o necroforici in genere e quindi tutto ciò che serve all'attività e/o operatività di un sito cimiteriale e/o a questo assimilabile e/o conferente e/o comunque attinente il tema necroforico (escluso il solo servizio di onoranze/pompe funebri in senso stretto) come camere mortuarie/case-sale del

commiato (pubbliche e/o private), impianti di cremazione e/o siti di sepoltura e pertanto a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi cimiteriali e di sepoltura e/o a questi assimilati per tutto ciò che all'interno dei predetti vi si trova e/o svolge, dai manufatti sepolcrali, alla viabilità per accessibilità ai sepolcri, fino al verde e senza l'esclusione di altro, compresa quindi la progettazione, la pianificazione e la realizzazione degli interventi di che trattasi;

- servizi di custodia, portierato, pulizia, oltrechè di gestione del regolare svolgimento delle attività che in un sito cimiteriale, di sepoltura e/o commiato normalmente si svolgono;

- servizi di tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione ed attività affini;

- servizi pianificazione, realizzazione e gestione di impianti di cremazione, di camere mortuarie e di case-sale del commiato e degli impianti di illuminazione votiva;

- gestione/lavorazione, anche verso l'utenza, di ogni e qualsiasi pratica amministrativa per le attività tipiche del sito cimiteriale e di sepoltura, come, senza l'esclusione di altro, le concessioni di loculi, ossari e aree cimiteriali, dell'illuminazione votiva, e dei servizi cimiteriali in genere.

Tutte le attività predette dovranno essere svolte dalla Cooperativa in conformità alle disposizioni di legge, a favore di soggetti privati e/o pubblici di qualsiasi genere e/o natura.

4.2 Per il conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine e/o comunque prodromica/consequente/complementare/integrata a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili per il fine predetto e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti e conseguenti allo scopo e/o all'oggetto sociale, nonché fra l'altro, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

aa) prendere e/o cedere a noleggio, in locazione anche finanziaria, in affitto, in comodato fabbricati,

immobili, impianti, macchinari, attrezzature e mobili di ogni genere e/o specie;

bb) costruire, ricostruire, acquistare e/o cedere fabbricati, magazzini, immobili, impianti, macchinari attrezzature e mobili di ogni genere e/o specie;

cc) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, magazzini, impianti e depositi necessari per l'espletamento ed il conseguimento dell'oggetto sociale;

dd) costituire, aderire o assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in cooperative, società di capitali di qualsiasi tipo, comprese quelle finanziarie e di garanzia, imprese, consorzi, associazioni temporanee d'impresa e contratti di rete, costituite e/o da costituire, specie se svolgono attività analoghe, strumentali, complementari o comunque accessorie e/o di promozione e sviluppo dell'attività sociale o vi aderiscono altre cooperative o svolgono attività di servizio quali assicurazione, credito e finanziamento, assistenza/consulenza tecnico-amministrativa e simili;

ee) dare adesione e partecipazione a società, enti ed organismi economici, consortili, finanziari e fideiussori specie se diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, a fornire servizi, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, l'assistenza, l'organizzazione, l'acquisizione del lavoro e simili;

ff) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società cui la Cooperativa aderisce o partecipa nonché a favore di altre cooperative e/o società e/o imprese in genere;

gg) concedere e ricevere finanziamenti di qualsiasi tipo alle/dalle società partecipate, così come disciplinate dal Dlgs 385/93 e relativi provvedimenti attuativi nonché di modifica e/o integrazione, al fine dello sviluppo della loro attività, escludendo tassativamente l'esercizio nei confronti del pubblico di tale operatività;

hh) coordinare dal punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario le società partecipate e/o comunque collegate, fornendo loro relativa assistenza anche in termini d'elaborazione e gestione dei dati

contabili ed aziendali;

ii) l'elaborazione e la gestione di dati contabili ed aziendali ivi comprese le paghe nel rispetto delle normative vigenti, per conto proprio o di terzi oltre a servizi per l'impresa e competenze di sfatt e/o alta amministrazione in genere, nonché cedere in uso a terzi la capacità elaborativa degli impianti EDP disponibili in eccesso rispetto alle esigenze aziendali;

ll) partecipare a gare per l'ottenimento in appalto o in concessione di lavori, opere, servizi e forniture in Italia e all'estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche Amministrazioni e/o Enti Pubblici, aziende o società di ogni genere;

mm) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'U.E., dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi/enti pubblici, statali, parastatali o da privati.

nn) stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati;

oo) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4, L. 31/01/92, n.59;

pp) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo od all'ammodernamento aziendale ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n.59/1992;

qq) emettere gli strumenti finanziari previsti dal presente Statuto Sociale;

rr) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del Codice Civile;

TITOLO III

SOCI-COOPERATORI-LAVORATORI

ART. 5

(Numero e requisiti dei soci)

5.1 Il numero dei soci-cooperatori-lavoratori è illimitato, ma non può essere inferiore a quello minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere soci-cooperatori-lavoratori della Cooperativa tutte le persone fisiche, senza distinzione, salvo altro, di genere, aventi capacità di agire e che siano in grado di contribuire a rendere possibile/ipotizzabile/perseguibile il raggiungimento degli scopi sociali dell'ente ed i cui interessi siano

pertanto coerenti e non contrari all'attività economica della cooperativa e quindi abbiano ad esercitare - e/o a voler comunque esercitare previo dovuto inserimento/addestramento - lavori, mestieri, arti o professioni, attinenti alla natura dell'impresa sociale e che per la loro disponibilità e/o capacità effettiva di lavoro, attitudine, expertise o specializzazione professionale, possono partecipare direttamente e con la di loro attività-lavorativa all'esercizio associato dell'impresa cooperativa, all'effetto apportando quindi in cooperativa la di loro attività/prestazione lavorativa - nel caso quindi mutualistico-lavorativa;

5.3 Pertanto ed altresì possono essere soci-cooperatori-lavoratori della Cooperativa:

a) coloro che concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa cooperativa;

b) coloro che partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) coloro che contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) coloro che contribuiscono allo sviluppo dei principi di mutualità cooperativa, al movimento cooperativo ed all'immagine della cooperativa, anche nell'ottica di una perpetuazione inter/ultra-generazionale dell'istituto status cooperativo, mettendo a disposizione la propria esperienza umana e lavorativa/professionale;

e) coloro che mettono a disposizione le proprie capacità di lavoro e professionali in relazione ed in funzione al tipo e allo stato dell'attività svolta dalla Cooperativa, nonché alla qualità e/o quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa;

5.4 L'ammissione e la permanenza nella cooperativa:

a) è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico-lavorativo e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa in funzione delle occasioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

b) deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare effettivamente gli interessi ed il bisogno di lavoro dei soci, quindi della effettiva qualità/quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e/o lungo periodo dell'ente.

5.5 E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro ex art. 1 legge 142/01.

Art. 6

(Soci-cooperatori-lavoratori speciali)

6.1 L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci-cooperatori-lavoratori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale, con specifica indicazione nel libro soci, in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione/addestramento lavorativo/professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa cooperativa;

6.2 Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superi un terzo del numero totale dei soci-cooperatori-lavoratori.

6.3 nel caso di cui alla lettera a) del comma 6.1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali di che trattasi coloro che debbano completare o integrare o iniziare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici ed in coerenza con le strategie e l'operatività della Cooperativa.

6.4 nel caso di cui alla lettera b) del comma 6.1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali di che trattasi coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici ed in coerenza con le strategie e l'operatività della Cooperativa.

6.5 la delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da

apposito regolamento, stabilisce:

a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, comunque non superiore a cinque anni.

b) i criteri e le modalità attraverso le quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa.

c) il numero di azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione e l'eventuale sovrapprezzo/tassa d'ammissione.

6.6 il socio appartenente alla categoria speciale di che trattasi ha diritto di voto solo nelle deliberazioni che l'Assemblea abbia ad assumere per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci in genere.

6.7 i voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.8 i soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del Codice Civile.

6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, quelle individuate dall'art. 14 del presente statuto.

Art. 7

(Domanda e procedura di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio-cooperatore-lavoratore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data di nascita e codice fiscale, allegando all'effetto fotocopia della Carta d'Identità e del Codice Fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività lavorativa svolta e/o in corso di svolgimento, oppure delle abilità/professionalità/esperienze possedute;

c) l'eventuale indicazione delle preferenze per il tipo

e/o i tipi di ulteriore rapporto di lavoro per lo svolgimento della prestazione mutualistico-lavorativa e comunque la dichiarazione a rendersi disponibile all'instaurazione degli ulteriori rapporti di lavoro nelle forme previste dall'art. 1 legge 142/01 e dal regolamento previsto dall'art. 6 stessa legge.

d) l'eventuale indicazione delle preferenze per le attività da oggetto sociale che intende svolgere e comunque la dichiarazione a rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le attività previste dall'oggetto sociale.

e) l'eventuale indicazione delle preferenze per le aree geografiche in cui intende svolgere le prestazioni mutualistiche lavorative e comunque la dichiarazione a rendersi disponibile allo svolgimento delle occasioni di lavoro comunque geograficamente allocate.

f) l'indicazione di ogni altra informazione eventualmente utile alla migliore gestione/operatività del rapporto associativo e quindi ogni ulteriore informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

g) la dichiarazione di avere ricevuto copia dello Statuto Sociale, dei Regolamenti Sociali, compreso quello previsto per la regolamentazione del lavoro dei soci-cooperatori-lavoratori ex art. 6 legge 142/01 e di obbligarsi agli stessi - altresì la dichiarazione di averne compreso il contenuto e di avere ricevuto dalla Cooperativa tutte le informazioni e delucidazioni ritenute necessarie a comprenderne il contenuto e quindi di avere espresso un consenso e una determinazione libera e consapevole circa l'adesione alla compagine sociale in qualità di socio-cooperatore-lavoratore - non che la dichiarazione di obbligarsi allo scrupoloso rispetto allo Statuto Sociale, ai Regolamenti Sociali ed alle Delibere tutte adottate dagli Organi Sociali e quindi al di loro adempimento.

h) la dichiarazione di obbligarsi a sottoscrivere e a versare (almeno) un'azione nominativa avente un valore pari ad Euro 500,00 (Euro Cinquecento/00), con versamento alla domanda del 10% della predetta a titolo cauzionale sulla domanda stessa ed in acconto sulla maggior somma da versare per l'azione sottoscritta.

7.2 Il Consiglio di amministrazione, accertata

l'esistenza dei requisiti di cui all'art.5 e l'assenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda entro 60 giorni e stabilisce le modalità e i termini per i versamenti del Capitale Sociale sottoscritto.

7.3 Il socio-cooperatore-lavoratore risulterà ammesso alla Cooperativa allorchè la delibera di ammissione sarà comunicata al predetto ed annotata nel libro dei soci, fermo restando l'obbligo del socio ammesso alla Cooperativa di effettuare il versamento dell'intero importo relativo all'azione/i sottoscritta/e contestualmente alla predetta annotazione, ovvero, nelle diverse forme e tempi che dovessero risultare specificamente indicati dalla delibera di ammissione.

7.4 In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio-cooperatore-lavoratore può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto anzi detta, chiedere che sulla sua domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

7.5 Nel caso in cui l'Assemblea Sociale abbia a deliberare in difformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea Sociale e con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

7.6 Il Consiglio di Amministrazione avrà ad illustrare nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8

(Conferimenti e azioni dei soci-cooperatori-lavoratori)

8.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative del valore di Euro 500,00 (Euro Cinquecento/00) ciascuna.

8.2 La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.

Art. 9

(Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

9.1 Le azioni dei soci cooperatori non possono essere

sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza autorizzazione degli Amministratori.

9.2 Il socio che intende trasferire la proprie azioni, deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal Socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termini, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci, l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10

(Obblighi dei soci)

10.1 I soci sono obbligati:

a) al versamento dell'importo/valore corrispondente al numero di azioni sottoscritte, come indicato al precedente articolo 7, con le modalità e i termini che saranno stabiliti ed indicati nella delibera consiliare di ammissione del socio nella compagine sociale.

b) al versamento dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione.

c) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo, determinato dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

d) alla sottoscrizione e versamento degli eventuali aumenti di capitali deliberati dall'organo preposto tramite emissione di nuove azioni.

e) all'osservanza dello Statuto Sociale, dei Regolamenti Sociali interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

f) a mettere a disposizione la propria capacità di lavoro e/o le proprie capacità professionali in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità e/o qualità delle prestazioni di

lavoro - occasioni di lavoro - disponibili per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato, in ogni caso ferme restando le esigenze ed il grado/livello di operatività della Cooperativa.

g) a partecipare alla e della Cooperativa e quindi a partecipare ai processi associativi ed ai lavori-occasioni-di-lavoro della Cooperativa.

h) ad osservare le disposizioni delle Autorità competenti e le Normative specifiche di settore, ove esistenti ed applicabili (in particolare e salvo altro in materia di sicurezza sul lavoro e/o di titoli legittimanti l'operatività del socio) in relazione alle attività svolte da oggetto sociale.

i) a comunicare alla Cooperativa, esclusivamente a mezzo posta raccomandata e/o posta elettronica certificata, eventuali variazioni del domicilio così come iscritto nel libro soci a seguito di quanto dichiarato dal socio-cooperatore-lavoratore nella domanda di ammissione. Tutte le comunicazioni dalla Cooperativa al socio-cooperatore-lavoratore si riterranno effettivamente ricevute da quest'ultimo ove il socio-cooperatore-lavoratore, avendo effettivamente cambiato il domicilio dichiarato con la domanda di ammissione e quindi risultante dal libro soci, abbia omesso di provvedere alla dovuta comunicazione di modifica.

Art. 11

(Diritti dei soci-lavoratori-cooperatori)

11.1 I soci-cooperatori-lavoratori, al fine di dare piena attuazione al rapporto mutualistico, hanno diritto e facoltà di esercitare tutte le prerogative ad essi riservate da ogni e qualsiasi normativa vigente in materia di istituto e/o status cooperativo-socio-lavorativo, oltre che per quanto previsto dallo Statuto Sociale, dai Regolamenti Sociali e dalle delibere legalmente assunte dagli organi sociali preposti.

11.2 I soci-cooperatori-lavoratori hanno, tra gli altri, il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

11.3 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci-cooperatori-lavoratori lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la Cooperativa ha più di tremila

soci-cooperatori-lavoratori, gli stessi soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, ove esistente. L'esame deve essere svolto tramite un rappresentante comune dei soci che ne hanno fatto richiesta, eventualmente assistito da un professionista di fiducia, previa sottoscrizione dei dovuti vincoli alla riservatezza d'impresa ed alla privacy dei singoli.

11.4 I diritti di accesso al libro soci, al libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e al libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, non spetta ai soci-cooperatori-lavoratori in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società sia nell'ambito del rapporto sociale, che nel discendente ulteriore rapporto di lavoro ex art. 1 legge 142/01 e sue modifiche ed integrazioni e/o comunque che abbia avviato azione stragiudiziale e/o giudiziale in danno della Cooperativa.

11.5 L'esercizio meramente emulativo dei diritti di cui sopra, quindi meramente volto ad arrecare danno e/o impedimento e/o disturbo e/o ritorsione e/o indebita pressione alla Cooperativa, sarà opposto e contrastato nei termini di legge e potrà costituire motivo di esclusione dalla compagine sociale come successivamente declinato.

11.6 Il Diritto al trattamento economico relativo alle prestazioni lavorativo-mutualistiche effettuate dal socio-cooperatore-lavoratore, stante la particolare natura e pertanto istituto-status associativo-lavorativo è relativo ed in funzione:

a) della effettiva qualità/quantità del lavoro apportato dal socio-cooperatore-lavoratore in Cooperativa e/o della qualità/quantità di lavoro disponibile per la cooperativa stessa e/o della qualità/quantità della occasione di lavoro disponibile per il socio e per la cooperativa stessa;

b) dei risultati economici della gestione associata dell'impresa e dell'operatività di questa, essendo la retribuzione del lavoro dei soci-cooperatori-lavoratori quanto residua dai ricavi una volta dedotti i costi e tale residuo si concretizza

perfettamente solo a fine esercizio, così che tutte le somme corrisposte e percepite dai soci nel corso dell'esercizio altro non sono che acconti in attesa che gli esiti definitivi dell'esercizio associato dell'impresa cooperativa ne abbiano a dare conferma; quindi, ove consentito dai risultati della gestione associata dell'impresa e dall'operatività di quest'ultima - pertanto compatibilmente con la specifica natura-istituto-status del rapporto socio-cooperativo-lavorativo, tenderà (cercherà di tendere) ad assumere come base di riferimento, per la parte economica, quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro richiamato nel regolamento previsto dall'art. 6 legge 142/01, e/o da altro contratto collettivo, come consentito da detto regolamento, eventualmente richiamato in quanto preteso dalla committenza dei servizi di cui all'oggetto sociale, ove possibile a realizzare per i soci-cooperatori-lavoratori condizioni economiche e di lavoro migliori di quelle previste dal detto/i contratto/i collettivo/i.

Durante l'esercizio sociale ai soci-cooperatori-lavoratori verranno quindi corrisposti, possibilmente con cadenza mensile, acconti sui risultati della gestione associata dell'impresa in funzione delle previsioni del contratto collettivo richiamato ai sensi ed agli effetti del Regolamento di cui all'art. 6 legge 142/01.

11.7 Il diritto all'ulteriore rapporto di lavoro e/o comunque alla prestazione mutualistico-lavorativa e/o comunque all'assegnazione di una occasione di lavoro ed al tipo di questa (per qualità e/o quantità) è in ogni caso subordinato e quindi dipendente alla quantità e/o qualità delle prestazioni/occasioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa e/o dalla capacità di operare della cooperativa nel momento dato e/o alla capacità del socio di assumere/eseguire la prestazione/l'occasione di lavoro per esso eventualmente disponibile.

11.8 Ogni e qualsiasi diritto, come sopra e/o salvo altri, spettante al socio-cooperatore-lavoratore trova limite nella sua compatibilità con l'istituto e lo status socio-lavorativo e quindi con la posizione di socio-lavoratore come disegnati dall'art. 45 della Costituzione - dalla legge 142/01 come modificata dalla

legge 30/03 e successive eventuali modifiche ed integrazione - dal titolo VI del Codice Civile.

Art. 12

(Perdita della qualità di socio-cooperatore-lavoratore)

12.1 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

12.2 Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla delibera di recesso o di esclusione del socio-cooperatore-lavoratore consegue automaticamente, come previsto dall'art. 2533 Codice Civile la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, ivi compreso l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi ed agli effetti dell'art. 1 della legge 142/01.

12.3 L'ulteriore rapporto di lavoro ex art. 1 legge 142/01 si estingue (come statuito dall'art. 5 della legge 142/01) con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità a quanto previsto dall'art. 2533 (già 2526 e 2527 come indicato nell'art. 5 legge 142/01) Codice Civile.

Art. 13

(Recesso del socio-cooperatore-lavoratore)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio-cooperatore-lavoratore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali e/o ai lavori - occasioni di lavoro - della Cooperativa;
- c) il cui ulteriore rapporto di lavoro ex art. 1 legge 142/01 sia cessato (e/o comunque sia venuta meno l'occasione di lavoro) per qualsiasi motivo e/o ragione e/o causa.

13.2 La domanda di recesso dovrà essere presentata al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa mediante lettera raccomandata postale e/o posta elettronica certificata e/o comunicazione di recesso consegnata a mani.

13.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso e quindi di deliberare in accoglimento - provvedendo di conseguenza alla relativa registrazione nel libro soci - e/o in rigetto del detto comunicato recesso.

13.4 Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali previste dal presente statuto per contrastare il diniego al recesso.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

13.7 Le deliberazioni prese in materia di recesso debbono essere comunicate ai soci-cooperatore-lavoratori destinatari delle stesse, mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno e/o a mezzo posta elettronica certificata nel caso in cui il socio-cooperatore-lavoratore abbia un indirizzo pec risultante da pubblici registri, ovvero consegnata a mani dello stesso socio-cooperatore-lavoratore e da quest'ultimo sottoscritta per ricevuta.

Art. 14 (Esclusione)

L'esclusione del socio-cooperatore-lavoratore, oltre che nei casi previsti dalla legge e/o comunque da tutte le vigenti disposizioni normative da intendersi quivi integralmente richiamate, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, quando:

a) Il socio non ottemperi e/o risulti in tutto o in parte inadempiente e/o comunque abbia a violare le disposizioni del presente Statuto Sociale, le disposizioni dei Regolamenti Sociali interni, le disposizioni delle Deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, le disposizioni e regolamentazioni dei rapporti mutualistici - ivi compreso e senza l'esclusione di altro - l'ulteriore rapporto di lavoro ex art. 1 legge 142/01, con inottemperanze/inadempimenti/violazioni che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale;

b) il socio venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'Art. 5 del presente Statuto Sociale.

c) il socio abbia ad avere perso i requisiti per l'ammissione come previsti dall'art. 5 del presente Statuto Sociale.

d) il socio, per qualsiasi ragione e/o causa, non sia più in condizioni e/o in grado di svolgere l'attività mutualistico-lavorativa prevista dal contratto sociale e/o dall'oggetto sociale e/o dall'ulteriore rapporto mutualistico-lavorativo ex art.1 legge 142/01 e/o comunque non sia più in condizioni e/o in grado, per qualsiasi ragione e/o causa, di svolgere e/o adempiere all'occasione di lavoro assegnata e/o per esso disponibile.

e) il socio si renda moroso del versamento del corrispettivo delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

f) il socio, senza essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, svolga - si accinga a svolgere o tenti di svolgere, per fatti e/o atti posti in essere, in proprio o in qualsiasi forma per conto di imprese terze, attività in concorrenza o comunque contraria agli interessi sociali della Cooperativa, così come previsto dall'art. 5, ultimo comma, del presente Statuto Sociale.

g) il socio abbia richiesto ed ottenuto una pensione di vecchiaia, ovvero il socio che soddisfi tutti i requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia;

h) il socio abbia volontariamente rassegnato, per qualsiasi ragione e/o causa, le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro ex art. 1 legge 142/01 in forma subordinato o abbia comunque dichiarato la volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro instaurato ai sensi ed agli effetti del predetta norma.

i) sia cessato o comunque interrotto o comunque sospeso per qualsiasi ragione e/o causa l'ulteriore rapporto di lavoro ex art. 1 legge 142/01 instaurato dal socio per la regolamentazione della prestazione mutualistico-lavorativa.

l) l'occasione di lavoro assegnata al socio sia venuta meno per qualsiasi ragione e/o causa, anche per volontà del committente-cliente, quindi sia nell'ipotesi di cessazione dell'appalto/commessa in toto che nell'ipotesi in cui il committente-cliente abbia a rifiutare la prestazione, per qualsiasi ragione e/o causa, della Cooperativa per la parte effettuata dal singolo socio e quindi in relazione alla sola

prestazione mutualistico-lavorativa del singolo socio.

m) l'occasione di lavoro assegnata al socio sia cessata per qualsiasi ragione e/o causa.

n) l'ulteriore rapporto di lavoro ex art. 1 legge 142/01 instaurato per la regolamentazione della prestazione mutualistico-lavorativa in forma subordinata sia stato risolto per il mancato superamento del periodo di prova;

o) il socio arrechi danni gravi e/o pregiudizi di sorta alla cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, a maggior ragione se Committenti-Clienti della Cooperativa stessa, l'immagine e/o la credibilità e/o l'attendibilità e/o la reputazione dell'ente;

p) il socio abbia a provocare, a causa del suo incongruo comportamento (anche verso la Cooperativa / il Committente / altri soci-cooperatori-lavoratori e terzi in genere) la disdetta di un servizio e/o contratto e/o appalto da parte del Cliente-Committente;

q) il socio abbia ad essere dichiarato interdetto, inabilitato, sottoposto ad amministrazione di sostegno, sottoposto a misura cautelare penale e/o penalmente condannato o fallito;

r) il socio-speciale abbia a non rispettare e/o a non raggiungere i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, riguardante i doveri e gli obblighi inerenti la sua formazione ed il suo inserimento.

s) il socio abbia a rifiutare l'occasione di lavoro assegnata e/o a rifiutarsi di svolgere le occasioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

t) il socio abbia a rivolgersi al cliente-committente per rivendicazioni che riguardano il rapporto socio-lavorativo e/o comunque abbia a coinvolgere il cliente-committente in discussioni e/o contenziosi tra la Cooperativa ed il Socio-cooperatore-lavoratore.

u) il socio abbia ad interloquire - disconoscendo l'originario rapporto/vincolo socio-lavorativo con la cooperativa e pertanto se non a ciò formalmente autorizzato dalla Cooperativa anche in quanto referente/interlocutore per la Cooperativa presso il cliente-committente - direttamente con il cliente-committente.

v) il socio abbia a fomentare dissidi e/o litigi tra i soci e/o tra i soci e la Cooperativa.

z) Il socio abbia a commettere gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico -

tra gli altri dal rapporto mutualistico-lavorativo regolamentato dall'ulteriore rapporto di lavoro ex art. 1 legge 142/01 per le seguenti - come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti specifiche ipotesi:

zz.1 abbandono del luogo di svolgimento della prestazione mutualistico-lavorativa;

zz.2 assenza ingiustificata dal servizio assegnato quale occasione di lavoro - prestazione mutualistico-lavorativa;

zz.3 furto e/o sottrazione e/o distruzione per qualsiasi ragione e/o causa di beni e/o documenti di proprietà del cliente e/o di qualunque altro soggetto con il quale il socio-cooperatore-lavoratore sia venuto in contatto per effetto dello svolgimento della prestazione mutualistico-lavorativa;

zz.4 furto e/o sottrazione e/o distruzione per qualsiasi ragione e/o causa di beni e/o documenti di proprietà della Cooperativa e/o qualunque altro soggetto con il quale il socio-cooperatore-lavoratore sia venuto in contatto per effetto dell'essere socio-cooperatore-lavoratore della Cooperativa;

zz.5 comportamento oltraggioso e/o litigioso nei confronti del cliente della Cooperativa e/o del personale del cliente e/o della Cooperativa (a titolo meramente esemplificativo: soci-cooperatori-lavoratori; altri soci; componenti gli organi sociali; altri collaboratori e/o interlocutori);

zz.6 addormentarsi in servizio;

zz.7 presentarsi e/o svolgere l'occasione di lavoro assegnata in stato di ubriachezza da sostanze alcoliche e/o comunque presentarsi e/o svolgere l'occasione di lavoro assegnata in stato di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe in genere e/o per l'assunzione di sostanze psicotrope;

zz.8 mancato rispetto delle indicazioni/consegne impartite e/o addestramento ricevuto da parte dei responsabili organizzativi e/o dagli organi statutari competenti della Cooperativa per lo svolgimento dell'occasione di lavoro assegnata;

zz.9 rendersi responsabile di atti di insubordinazione e/o comunque contestare e/o altresì disattendere quanto previsto e statuito da parte dei responsabili organizzativi e/o dagli organi statutari competenti

della Cooperativa per lo svolgimento dell'occasione di lavoro assegnata;

zz.10 irregolare dolosa compilazione dei report da inoltrare ai responsabili organizzativi e/o agli organi statutari competenti della Cooperativa per la rendicontazione dell'attività mutualistico lavorativa svolta nell'occasione di lavoro assegnata;

zz.11 fumare dove ciò è vietato e/o in ogni caso dove ciò arreca disturbo e/o danno a terzi;

zz.12 riprodurre e/o asportare documenti e/o dotazioni di servizio.

zz.13 danneggiare beni o materiali della Cooperativa e/o del cliente-committente;

zz.14 avere posto in essere, nell'ambito della prestazione mutualistico-lavorativa, comportamento costituente illecito penale o l'aver posto in essere, al di fuori della prestazione mutualistico-lavorativa illecito penale che abbia ad incidere sul vincolo fiduciario tra Cooperativa e Socio-cooperatore-lavoratore.

zz.15 avere posto in essere i comportanti di cui all'art. 15.5 che precede;

zz.16 avere comunque posto in essere nell'ambito della Cooperativa e/o al di fuori di questa comportamenti, atti e/o fatti che abbiano comunque a violare e/o elidere il vincolo fiduciario necessariamente sotteso al rapporto socio-cooperativo-lavorativo.

L'esclusione diventa operante con l'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2533 Codice Civile, Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione davanti al Tribunale nel termine decadenziale (quindi entro e non oltre) di 60 giorni (sessanta giorni) dalla comunicazione, quindi nei modi e nei termini previsti dall'art. 2533 del Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni.

Lo scioglimento del rapporto sociale, come previsto dall'art. 2533 Codice Civile determina la immediata e conseguente risoluzione ed estinzione ad nutum di ogni e qualsiasi rapporto mutualistico pendente, ivi compreso il rapporto mutualistico-lavorativo/ulteriore rapporto di lavoro ex art. 1 legge 142/01 che per ciò solo si estingue. Le deliberazioni prese in materia di esclusione, debbono essere comunicate ai

socio-cooperatore-lavoratori destinatari delle stesse, mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno e/o a mezzo posta elettronica certificata nel caso in cui il socio-cooperatore-lavoratore abbia un indirizzo pec risultante da pubblici registri, ovvero consegnata a mani dello stesso socio-cooperatore-lavoratore e da quest'ultimo sottoscritta per ricevuta.

Art. 15

(Morte del socio)

15.1 In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso delle azioni effettivamente possedute dal defunto si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 16.

15.2 Gli eredi del socio defunto dovranno chiedere il rimborso delle somme loro spettanti a mente dell'art.16, non oltre 5 (cinque) anni successivi la data di approvazione del bilancio di esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto efficace.

15.3 Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto di notorietà predisposto nei termini di legge dal quale risulti la loro qualità di aventi diritto e nomina di un unico delegato alla riscossione.

15.4 Le somme dovute dalla Cooperativa per le ragioni sopra indicate e per le quali non sia richiesto il rimborso nel termine quinquennale suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a Riserva Legale.

Art. 16

(Liquidazione e responsabilità dei soci cessati)

16.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle azioni da loro effettivamente possedute, aumentate delle rivalutazioni eventualmente effettuate a norma del successivo art. 34.5 lett. c), del presente Statuto Sociale.

16.2 La liquidazione avverrà sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa efficace e, in ogni caso, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

16.3 Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura entro 180 (centoottanta) giorni

dall'approvazione del bilancio stesso, di tal che la Cooperativa dovrà provvedere all'effettivo rimborso di quanto dovuto per la liquidazione entro il predetto termine.

16.4 I soci receduti o esclusi dovranno chiedere il rimborso delle somme loro spettanti a mente del presente articolo entro e non oltre i 5 (cinque) anni successivi alla data di approvazione del bilancio di esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto efficace ed all'effetto le somme dovute dalla Cooperativa per le ragioni infra indicate e per le quali non sia stato richiesto il rimborso nel termine quinquennale suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a Riserva Legale;

16.5 il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati.

16.6 se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto e nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 17

(Regolamento ex art. 6 legge 142/01)

Fermo quanto previsto dal presente Statuto Sociale che in quanto tale è prodromi ad ogni successiva regolamentazione ex art. 2521 - ultimo comma - Codice Civile, per quanto ulteriormente attiene "alla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori" (ed altro previsto dalla norma che segue) si rimanda al regolamento ex art. 6 legge 142/01.

.TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI

Art. 18

(Norme applicabili)

18.1 Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'art.2526 c.c..

18.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art.4 della legge 31 Gennaio 1992, n.59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n.59.

18.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 19

(Soci Sovventori)

19.1 Qualora vengono costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L.n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 20

(Conferimento e azioni dei soci sovventori)

20.1 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

20.2 I conferimenti possono consistere in denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominali trasferibili, il cui valore verrà stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

20.3 La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c..

Art. 21

(Alienazione delle quote dei soci sovventori)

21.1 Salvo eventuale disposizione contraria adottata dall'Assemblea ordinaria dei soci in sede di emissione dei titoli, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento da parte del Consiglio d'amministrazione dell'acquirente indicato dal socio che intende trasferire il titolo, il Consiglio provvederà ad indicarne un altro gradito.

21.2 Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente, ed il Consiglio stesso ha facoltà di pronunciarsi entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione.

21.3 In caso di mancato gradimento del soggetto

acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 22

(Deliberazione di emissione)

22.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci;
- d) il termine minimo di durata del conferimento;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci, Qualora, per una motivazione qualsivoglia, si superi tale limite di un terzo, i voti dei soci sovventori verranno computati e ridistribuiti applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera b), qualora si dovesse procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

22.2 L'Assemblea ordinaria stabilisce mediante apposita deliberazione i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 23

(Recesso dei soci sovventori)

23.1 Oltre ai casi previsti dall'art. n. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso

qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. In questo caso, così come in quello di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale dei titoli, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 26, lett. c).

23.2 Oltre a quanto stabilito dal presente statuto, ai soci sovventori si applicano le stesse disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto in oggetto. Non si applicano invece le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Art. 24

(Azioni di partecipazione cooperativa)

24.1 Mediante apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, Legge 59\92.

24.2 In tale caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto, e privilegiate nella ripartizione degli utili societari.

24.3 Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al minore importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio societario certificato e depositato presso il Ministero competente.

Il valore di ciascuna azione verrà determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

24.4 Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in misura non inferiore alla metà della loro totalità ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

24.5 Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

24.6 All'atto dello scioglimento della società le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di

prelazione, per l'intero valore nominale, sulle altre azioni o quote nel rimborso del capitale.

24.7 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre quote.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- a. l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- b. la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- c. i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

24.8 I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) a versare gli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
- c) ad osservare lo statuto, il regolamento e le delibere interne, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

24.9 L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le medesime norme fissate per le assemblee dei soci di società di capitali, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune, ogni qualvolta lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi. Per partecipare alle assemblee speciali, i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea presso la sede sociale principale o gli istituti di credito eventualmente indicati nell'avviso di convocazione, specificando, se richiesta, la propria eventuale qualità di socio cooperatore e\o sovventore.

Le deliberazioni dell'Assemblea speciale saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione di partecipazione cooperativa posseduta, e l'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite per legge. Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne gli estratti; può assistere alle Assemblee dei soci con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale, e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

Art. 25

(Recesso)

25.1 Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VI

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Art. 26

(Strumenti finanziari partecipativi)

26.1 Possono essere ammessi come soci finanziatori della Cooperativa, ai sensi dell'art.2526 del codice civile, i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt.4,5 e 6 della legge n.59/92 e di cui ai precedenti Capi II e III.

Art. 27

(Conferimento e azioni dei soci sovventori)

27.1 I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al presente Capo, sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

27.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili il cui valore viene stabilito dall' organo amministrativo.

27.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346 del codice civile.

Art. 28

(Modalità di emissione delle azioni)

28.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di cui al presente Capo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti:l'importo complessivo dell'emissione; le

modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del codice e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 del codice civile, autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi.

28.2 Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 33.1, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

28.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 29

(Diritti patrimoniali)

29.1 Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'art. precedente. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

29.2 La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità, di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi della lettere a) dell'articolo 2514 c.c.

29.3 La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

29.4 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

29.5 In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo, ma non quella indivisibile, su cui i possessori di tali strumenti finanziari non vantano alcun diritto.

Art. 30

(Recesso dei soci finanziatori)

30.1 Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

30.2 In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

TITOLO VII

OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Art. 31 (Obbligazioni)

31.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberato dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

31.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione e spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

31.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del libro V del codice civile.

Art.32

(Strumenti finanziari non partecipativi)

32.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi.

32.2 L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario
- le modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del reddito e le modalità di corresponsione degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

32.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 33

(Elementi costitutivi)

33.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipazione cooperativa;
- dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;

b) dalla riserva legale indivisibile, formata dagli utili di cui all'art. 34.5 lett.a, e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori) formate ai sensi dell'art.29.3;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e\o previsto per legge.

33.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

33.3 Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori, né finanziatori durante la vita della cooperativa, né all'atto dello scioglimento.

33.4 Le quote sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere versate a rate e precisamente:

a) almeno il 10% (dieci per cento) immediatamente dopo la comunicazione della delibera di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione.

b) Il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 34

(Bilancio di esercizio)

34.1 L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ciascun anno.

34.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalata dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

34.3 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestione mutualistiche.

34.4 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

34.5 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità dal titolo IV del presente statuto;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 33.1.

34.6 L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Tanto la riserva ordinaria quanto la riserva straordinaria eventuale non possono essere ripartite fra i soci nel corso della vita della società.

Art. 35

(Ristorni)

35.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

35.2 L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

a. erogazione diretta;

b. aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

c. emissione di obbligazioni;

d. emissione di strumenti finanziari.

35.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO IX

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBEE SPECIALI

Art. 36

(Qualificazioni e competenze)

36.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

36.2 L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;

2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art.22, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;

3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;

4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;

5. procede alla nomina degli Amministratori;

6. procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;

8. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

9. autorizza, su proposta motivata degli amministratori, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione;

10. delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;

11. delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;

12. autorizza gli atti di amministrazione di cui all'art.52.1 del presente statuto;

13. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

36.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:
1. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art.52.2 del presente statuto;
2. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
3. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

36.4 L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, di cui all'art.52.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 37

(Convocazione dell'assemblea)

37.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art.34.2.

37.2 L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno 1/10 dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

37.3 L'Assemblea può essere convocata nel comune ove ha sede la società ovvero in qualsiasi altro luogo purché in Italia

37.4 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima dalla data dell'adunanza, con lettera raccomandata o recapitata a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare

un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata.

Apposito avviso va affisso nei locali della sede sociale, almeno 8 giorni prima della adunanza, le comunicazioni ai soci debbono contenere l'ordine del giorno, il luogo di adunanza, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, la quale seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

37.5 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

37.6 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo, è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare sopradescritto .

Tuttavia con riferimento alle modificazioni del

presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

La mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo

ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. (Nel quorum deliberativo si computano, oltre ai votanti, anche gli astenuti).

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 38

(Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)

38.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione qualora anche la seconda convocazione andasse deserta.

38.2 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

38.3 L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 39

(Assemblea totalitaria)

39.1 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

39.2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 40

(Assemblea ordinaria: Costituzione e quorum deliberativi)

40.1 In prima convocazione l'Assemblea, ordinaria - una volta espletate le regolari procedure di convocazione - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto

al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

40.2 L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 41

(Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum)

41.1 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

41.2 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

41.3 L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Tuttavia, per la soppressione delle clausole mutualistiche, la liquidazione della società, il cambiamento significativo dell'oggetto sociale, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione. il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sarà validamente costituita con la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibererà con il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 42

(Norme per il computo dei quorum)

42.1 Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

42.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

42.3 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio

dell'assemblea e prima di ogni votazione.

La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

42.4 Il calcolo delle maggioranze avviene in base al numero di voti spettanti ai soci.

Art. 43

(Voto)

43.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

43.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

43.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.3, è riconosciuto un solo voto .

43.4 Ai soci finanziatori, cui nella delibera di emissione sia stato riconosciuto il diritto di voto nelle assemblee generali, è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

43.5 Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

Art. 44

(Rappresentanza del socio in assemblea e numero di deleghe consentito)

44.1 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto di voto, appartenente alla medesima categoria di

socio-cooperatore-lavoratore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del Codice Civile. I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

44.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

44.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, purchè ciò sia espressamente previsto dalla delega.

44.4 Così come previsto dall'art. 2539 Codice Civile la stessa persona non può rappresentare più di dieci soci, quindi lo stesso socio-cooperatore-lavoratore può rappresentare per delega fino ad un massimo di dieci soci-cooperatori-lavoratori. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.

44.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli organi di controllo e amministrativo della società o di società controllate.

Art. 45

(Presidente e segretario dell'Assemblea)

45.1 L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza da un Vice presidente del C.d.A., ed in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea stessa.

45.2 L'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio, incaricato di redigere il verbale, che sarà sottoscritto poi dal presidente e dal segretario stesso; tale nomina non ha luogo nei casi in cui il verbale è redatto da un notaio. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere obbligatoriamente redatto da un notaio.

45.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare

l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

45.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

45.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

45.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, il capitale sociale e il numero di voti da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 46

(Procedimento assembleare e modalità di voto)

46.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

46.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

46.3 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni,

di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

e) Che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

46.4 E' ammesso altresì il voto per corrispondenza, che è disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatta richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare e delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente nell'avviso di convocazione;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini

necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 47

(Annullamento delle deliberazioni assembleari)

47.1 L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il 5% del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

47.2 L'azione di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale.

Art. 48

(Assemblee separate)

48.1 Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa può istituire le assemblee separate.

48.2 Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e nei termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

48.3 Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali.

Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

48.4 Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 20 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

48.5 Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

48.6 Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.

48.7 I delegati eletti dalle assemblee separate, compresi quelli espressi dalle eventuali minoranze, devono essere soci; essi sono eletti, in ragione di un delegato ogni 20 o frazione di 20 dei soci presenti, anche per delega, nell'adunanza; rappresentano il numero complessivo dei soci dell'assemblea separata, ognuno proporzionalmente ai voti avuti.

I delegati all'assemblea generale sono strettamente vincolati ad esprimere il loro voto secondo mandato ricevuto dall'assemblea separata che gli ha eletti. L'assemblea separata nomina delegati supplementari che sostituiscano quelli effettivi qualora impossibilitati a partecipare all'assemblea generale.

48.8 Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Art. 49

(Assemblee speciali)

49.1 Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti di categoria;
- sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;
- sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;

- sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;

- sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;

- sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari;

49.2 L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa e dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

49.3 Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.

49.4 Il rappresentante comune ha il diritto di esaminare i libri di cui all'art. 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

TITOLO X

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 50

(Composizione dell'Organo amministrativo)

50.1 La società è amministrata, secondo le deliberazioni dell'Assemblea, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

50.2 L'Amministratore Unico e la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci-cooperatori-lavoratori ovvero tra le persone fisiche indicati dai soci cooperatori persone giuridiche.

50.3 Non possono essere eletti amministratori coloro che i quali ricoprono tale carica in più di sette altre società di capitali, non tenendosi conto nel computo delle società controllate o collegate dalla Cooperativa. In caso d'incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

50.4 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo/mandato, di volta in volta, superiore a tre

esercizi, ma sono sempre rieleggibili e quindi rieleggibili per più periodi/mandati triennali senza limiti.

50.5 Gli amministratori in ogni caso scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 51

(Diritto di nomina dei soci finanziatori)

51.1 Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale la deliberazione dell'assemblea di emissione della azioni loro destinate può riservare la nomina di uno o più amministratori.

In ogni caso ai soci finanziatori non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

51.2 Alla nomina degli amministratori riservati ai soci finanziatori si procede con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso dell'assemblea; per l'approvazione della delibera è necessario la maggioranza assoluta dei voti espressi nel rispetto dell'art.43.4.

Art. 52

(Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

52.1 Al Consiglio di Amministrazione sono demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione: può pertanto compiere ogni atto necessario a consentire lo svolgimento e il conseguimento dello scopo sociale che non sia dalla legge o dal presente statuto espressamente attribuito alla competenza dell'Assemblea dei soci.

52.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- f) l'acquisto o il rimborso di azioni della società nei limiti indicati dall'art. 2529 c.c.;

- g) l'ammissione di nuovi soci;
- h) le determinazioni in ordine al recesso dei soci;
- i) l'autorizzazione alla cessione delle azioni dei soci;
- j) la decisione in ordine all'esclusione dei soci;
- k) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.

Art. 53

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

53.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

53.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

53.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 54

(Organi delegati)

54.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti. Il comitato esecutivo, si compone da un minimo di 3 ad un massimo di cinque membri.

54.2 Il consiglio, con delibera di istituzione degli organi delegati, determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

54.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare in ogni tempo le deleghe.

54.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art.2381 e i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

54.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno di 120 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

54.6 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Art. 55

(Convocazione e deliberazioni)

55.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente in tutti i casi vi siano materie sulle quali deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

55.2 La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, può essere comunicata a mezzo telegramma, fax o e-mail, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le modalità di comunicazione, tuttavia, non devono rendere particolarmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci.

55.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica (se nominati).

55.4 Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

55.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

55.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

55.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

55.8 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documento. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Art. 56

(Integrazione del Consiglio)

56.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio

sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

56.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

56.3 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

56.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 57

(Compensi agli Amministratori)

57.1 Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

57.2 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta eventualmente il rimborso delle spese incorse nella loro attività di amministratori, ivi comprese quelle di trasferta, di rappresentanza, ed in ogni caso di tutela giudiziaria nei casi di responsabilità civile, penale, amministrativa, tributaria, previdenziale, e quant'altro inerente e conseguente all'attività di amministratori.

57.3 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale (se nominato).

57.4 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolare cariche.

Art. 58

(Rappresentanza)

58.1 Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte a terzi e in giudizio, demandabile nella sua totalità ad un Vice

presidente in caso di assenza del presidente .

58.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha espressa delega di firma da parte della società: è pertanto autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. E' inoltre autorizzato ad effettuare prelievi e pagamenti necessari all'attività sociale. E' data la possibilità in ogni caso all'Assemblea dei soci di stabilire meccanismi cautelativi di controfirma da parte di altri soci amministratori e non, da inserire eventualmente nel regolamento interno.

58.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi attività giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

58.4 La rappresentanza della società spetta inoltre anche a quelle persone designate dal Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione all'Assemblea dei soci, con modalità di firma da determinarsi all'atto della nomina, limitata in ogni caso al compimento di determinati atti o categorie di atti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione stesso.

TITOLO XI

CONTROLLO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art.59

(Collegio Sindacale / costituzione - composizione - operatività)

59.1 Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea Sociale, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, in possesso, tutti e nessuno escluso, dei requisiti previsti dalla legge per la funzione di che trattasi.

- Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea Sociale.

59.2 La deliberazione con la quale l'Assemblea Sociale dispone l'emissione di azioni destinate ai soci finanziatori può riservare a tale categoria di soci la nomina di un componente del Collegio Sindacale.

- Nell'ipotesi infra dedotta la nomina è effettuata con le modalità previste dall'art. 51.2.

59.3 Per tutta la durata dell'incarico i Sindaci devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 Codice

Civile.

- La perdita di tali requisiti in costanza di mandato determina ad nutum la decadenza dalla carica e la sostituzione immediata con il sindaco supplente più anziano.

59.4 L'incarico di Sindaco ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea Sociale convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

59.5 La cessazione dalla carica ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale viene ricostituito.

59.6 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle dette riunioni deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

- Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

- Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del Collegio Sindacale ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente del Collegio Sindacale di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 60

(Collegio Sindacale / funzioni - poteri)

60.1 L'attività di controllo del Collegio Sindacale, nel rispetto delle prerogative degli altri organi sociali e delle garanzie di legge, riguarda l'amministrazione della società e si estende a tutta l'attività sociale, ivi rientrandovi anche i criteri seguiti per il perseguimento/conseguimento dello scopo mutualistico, al fine di garantire che l'attività sociale complessivamente intesa venga svolta nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo, nonché

dei principi di corretta amministrazione.

- In particolare, il Collegio Sindacale vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

- I Sindaci sono quindi chiamati, tra l'altro e salvo altro previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia, ad accertare che:

a) gli amministratori agiscano con la diligenza richiesta dalla natura del loro incarico;

b) la struttura organizzativa della cooperativa sia adeguata alle operazioni da porre in essere;

c) la patrimonializzazione e le risorse dell'impresa siano sufficienti a finanziare le operazioni o che l'indebitamento sia sopportabile dalla società e che, comunque, vi siano ragionevoli prospettive di continuazione dell'attività;

d) vi sia una congruità fra il risultato cooperativistico sperato/atteso e il capitale investito in relazione al tasso di rischio insito nell'operazione;

- All'effetto di quanto precede i Sindaci, tra l'altro e salvo altro previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia:

= Possono, nell'ambito dei compiti che gli sono propri:

a) procedere ad atti di ispezione, ricognizione, controllo ed accertamento, nei modi e nei termini ritenuti utili allo scopo, redigendo specifico verbale delle operazioni svolte, all'effetto da inserirsi nell'apposito Libro Sociale e, se del caso delegando, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, le attività di che trattasi a propri dipendenti ed ausiliari, fatta salva la possibilità per l'organo amministrativo di rifiutare legittimamente ai predetti delegati l'accesso ad informazioni riservate;

b) convocare gli organi sociali ex art. 2406 Codice Civile;

c) proporre denuncia al Tribunale ex art. 2409 Codice Civile;

d) proporre impugnazione ex art. 2377 Codice Civile;

= Devono, nell'ambito della relazione al bilancio e con specifico riferimento allo scopo mutualistico:

a) riferire sul tipo di scambio o scambi mutualistici;

b) riferire sull'attività svolta e la sua attitudine a garantire il vantaggio mutualistico ai soci;

d) condividere la documentazione della condizione di prevalenza della mutualità espressa dagli amministratori nella nota integrativa ai sensi dell'art. 2513 Codice Civile;

60.2 Il Collegio Sindacale svolge altresì, nei modi, nei termini, oltretutto nei limiti, di cui al successivo art.61, la revisione legale dei conti ai sensi ed agli effetti dell'art. 2409 bis - comma 2 -.

60.3 I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee Sociali ed alle riunioni, se esistente, del Comitato Esecutivo e/o altro sottosistema legalmente esistente nell'ambito dell'organo amministrativo.

- Decade dall'incarico il Sindaco che senza giustificato motivo non partecipa a due riunioni del Collegio nel corso dello stesso Esercizio Sociale.

Art. 61

(Revisione legale dei conti)

61.1 La revisione legale dei conti sulla società cooperativa è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

- Nell'ipotesi in cui la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato la revisione legale di conti è esercitata dal Collegio Sindacale, così come disposto sub 60.2.

- Nell'ipotesi infra dedotta il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

61.2 Per l'ipotesi in cui la revisione legale dei conti non sia effettuata dal Collegio Sindacale l'incarico è conferito, sentito il predetto organo di controllo sindacale, ove nominato, dall'Assemblea Sociale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

61.3 L'incarico per la revisione legale dei conti ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

61.4 Il soggetto quindi preposto alla revisione legale dei conti, tra l'altro e salvo altro previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia, deve:

a) verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta

rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

b) esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato ove redatto.

TITOLO XII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 62

(Scioglimento anticipato)

62.1 La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli art. 2437 - quater e 2473;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

62.2 L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

Art. 63

(Devoluzione patrimoniale finale)

63.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- b) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del

precedente art.34.5, lett.c.);

c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.1.1992 n.59.

**TITOLO XIII
DISPOSIZIONI GENERALI FINALI**

Art. 64

(Regolamenti)

64.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 65

**(Principi di mutualità,
indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

65.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità: Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

65.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondo mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 66

(Rinvio)

66.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

66.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

TITOLO XIV

CONTROVERSIE

Art. 67

(Clausola Arbitrale)

67.1 Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

67.2 La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 68

(Arbitri e procedimento)

68.1 Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri

di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

68.2 Gli Arbitri, tutti nominati dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Emilia, secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura, sono da scegliersi tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali della provincia nella quale vi è la sede della società.

Il collegio arbitrale sarà nominato ed opererà secondo il regolamento della camera arbitrale della C.C.I.A.A. competente, fatto salvo il rispetto degli art. da 34 a 37 D.lgs 5/2003.

Il collegio arbitrale stabilirà la sede dell'arbitrato. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

68.3 Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della

procedura.

Art. 69

(Esecuzione della decisione)

69.1 Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione.

F.to Andrea Boni

F.to Giorgia Manzini Notaio (sigillo)